

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALESSI e MONNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1967

Provvedimenti per le aziende elettriche minori e per i loro titolari

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — L'articolo 5 della legge istitutiva dell'Enel stabilisce i criteri in base ai quali deve essere determinato l'indennizzo da corrispondere alle imprese espropriate. A tal fine vengono distinte tre categorie di aziende:

a) società con azioni ammesse alle quotazioni di Borsa;

b) imprese tenute alla formazione del bilancio ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, e cioè società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e società cooperative non comprese nella categoria precedente;

c) altre imprese (società di fatto, società in accomandita semplice, ditte individuali eccetera).

L'appartenenza all'una o all'altra delle tre categorie comporta un criterio di determinazione dell'indennizzo completamente diverso, con il risultato di un'assoluta disparità di trattamento.

A) Infatti le imprese appartenenti alla prima categoria ricevono un indennizzo calcolato sulla base della media delle quotazioni di Borsa delle proprie azioni nel triennio 1959-61.

La quotazione in Borsa tiene effettivamente conto, con criterio uniforme, del valore del patrimonio sociale.

B) Per quelle comprese nella seconda categoria, l'indennizzo viene determinato in base al « capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960 moltiplicato per un coefficiente di circa 1,31. La semplicistica correzione dei dati di bilancio mediante la applicazione del coefficiente di maggiorazione fisso determina indubbiamente differenti criteri e varie sfasature.

C) Le imprese appartenenti alla 3^a categoria riceveranno un indennizzo pari al valore di « stima » dell'azienda, effettuata quest'ultima dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

2. — Viene osservato che le imprese comprese nella prima e nella terza categoria vengono a ricevere un indennizzo approssimativamente vicino all'effettivo valore dei beni trasferiti; quanto alle prime, perchè è possibile che la media delle quotazioni in Borsa in un triennio, corrisponda alla valutazione, non inficiata da elementi perturbatori transitori, che il mercato fa delle aziende; quanto alle altre, perchè, dovendosi supporre che i criteri ai quali si ispirerà

la « stima » dei beni, saranno equi e non arbitrariamente falsati, l'ammontare dell'indennizzo sarà in stretta relazione col valore dei beni trasferiti.

Invece le imprese appartenenti alla 2ª categoria — quelle cioè per le quali l'indennizzo viene stabilito sulla base dei valori convenzionali denunciati nel bilancio — subiscono un danno gravissimo e non rimediabile, per le seguenti principali ragioni;

1) La dizione « capitale netto » usata dalla legge e quella di « incremento di riserve » cui fa espresso richiamo la legge istitutiva dell'Enel, non trovano chiara definizione né nei Codici, né nella legge 4 marzo 1958, numero 191, né in altre leggi, né trovano pacifica accezione nella terminologia economica e finanziaria. Pertanto non si comprende bene quali siano le voci che debbono contribuire a formarli e quali invece ne debbano essere esclusi; ciò implica oltre che una grande incertezza, anche una possibilità di abusi.

Il bilancio peraltro avrebbe potuto esaltare una politica di credito bancario, i propri valori rispetto alla realtà economica aziendale.

L'Enel a sua volta, ha escluso dalla valutazione dell'indennizzo diverse voci: utili distribuiti o non, ammortamenti anticipati, fondi deperimento impianti, riserve fiscali, riserve varie (occulte o meno), calcolo degli interessi sulle rate d'indennizzo, eccetera. Ecco quindi che l'Enel da un lato e le società nazionalizzate dall'altro, hanno dovuto dar corso ad un complesso poderoso di contenzioso innanzi alla Commissione per gli indennizzi e innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, quando assai più opportuno sarebbe evitare tale disordine.

2) Indipendentemente da ciò esiste il grave problema delle rivalutazioni o meglio delle mancate rivalutazioni.

Infatti sono state previste ed autorizzate nel tempo, varie rivalutazioni per congruo monetario, con le seguenti disposizioni:

regio decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1745;

regio decreto-legge 27 maggio 1946, numero 436;

decreto legislativo 14 febbraio 1948, numero 49;

legge 11 febbraio 1952, n. 74.

Ma in tali leggi non è mai stato fatto obbligo di effettuare le rivalutazioni, le quali vennero solo « consentite ».

Pertanto, non esistendo un obbligo di legge, la quasi totalità delle piccole aziende elettriche, avendo una gestione a carattere sostanzialmente familiare, anche quando erano costituite nella forma di società azionarie a responsabilità limitata, eccetera, non avevano alcun motivo valido e serio per effettuare in realtà tali rivalutazioni che comportavano ovvie complicazioni fiscali, di bilancio eccetera e quindi non le hanno fatte.

In conseguenza di ciò, si trovano iscritte ancora nei loro bilanci con i valori originari, partite che in base alle rivalutazioni consentite, dovrebbero essere aumentate di varie decine di volte. Calcolare ora, come fa la legge istitutiva dell'Enel, tali partite ai valori riportati in bilancio significa effettuare una vera e propria espoliamento.

3) Pertanto, al fine di porre rimedio, finché ancora in tempo ad una situazione di obiettiva ingiustizia che danneggia una larga categoria di piccoli imprenditori, è indispensabile che tale criterio di determinazione dell'indennizzo venga sostituito con altro più equo, che potrebbe essere, senza minimamente rivoluzionare i principi cui si è ispirata la legge istitutiva dell'Enel, quello stesso adottato per le aziende comprese nella terza categoria, e cioè la « stima » effettuata dal competente Ufficio tecnico erariale.

Nulla dunque osterebbe — ed anzi sarebbe un vantaggio anche per l'Enel — che tale criterio di valutazione venisse esteso anche alle aziende non quotate in Borsa, snellendo tutto il complesso e macchinoso sistema di cui al punto 2).

Si tratta di una esigenza di giustizia che dovrebbe trovare consenzienti la maggioranza dei parlamentari e lo stesso Enel, che in tal modo, vedrebbe non solo semplificata la complessa procedura cui oggi è tenuto, ma anche diminuire sensibilmente il numero dei ricorsi sia alla speciale Commissione istituita presso il Ministero dell'industria e sia

alla magistratura ordinaria, avverso inique determinazioni di indennizzo.

Tuttavia si è ritenuto porre al disegno di legge una limitazione ed una estensione.

A) Il limite riguarda l'ambito di applicazione della disciplina in esso prevista per le aziende tenute alla formazione del bilancio: e cioè alle piccole e alle medie, come quelle nelle quali gli inconvenienti lamentati *sub* 1) e 2) più verisimilmente si verificano per la natura quasi familiare delle gestioni.

La categoria — piccole e medie — non la si è fatta discendere perciò dal volume del patrimonio netto essendosene già inficiata la veridicità dagli stessi Organi dello Stato in sede fiscale; bensì dalla reale attività industriale dalle aziende realizzata. Da ciò il riferimento alla produzione Kilowat-ora che si è ritenuto equo fissare nel limite di 15 milioni.

B) L'estensione del provvedimento riguarda complessi cooperativistici, perchè in essi è prevalente sull'interesse del capitale quello umano dei soci e del loro lavoro.

* * *

In relazione agli articoli 2 e 3 è da precisare che essi traggono origine dal disegno di legge n. 799 presentato nell'ottobre 1964 dai senatori Monni ed altri che formò oggetto di lunga discussione avanti la 9^a Commissione permanente e del quale l'articolo 1 fornì movente ed oggetto al disegno di legge n. 1409 dell'onorevole Trabucchi che fu approvato in Assemblea il 26 maggio 1966.

La 9^a Commissione, approvando in sede referente il disegno di legge Trabucchi, sospese ogni decisione in rapporto all'articolo 1 del disegno di legge Monni ed altri, essendo stata prospettata la possibilità che si raggiungesse una intesa fra l'Enel e i titolari delle aziende elettriche minori.

Purtroppo tale intesa è mancata e il problema grave e urgente di occupazione da parte dell'Enel dei titolari delle piccole imprese espropriate è rimasto insoluto.

Quando, avanti alla 9^a Commissione, il proponente senatore Monni ed altri, fecero presente e documentarono la ingiustizia usata a coloro che, non avendo altra attività o altre rendite, venivano posti nella dura condizione della disoccupazione e del rapido consumo del modesto indennizzo per sopporre alle necessità della vita, fu loro risposto che costoro ben potevano utilizzare l'indennizzo in altre iniziative di lavoro e che non sussisteva l'obbligo di non privarli del lavoro, cui si erano esclusivamente dedicati.

Fu replicato e qui ancora fermamente si replica che tali motivi di opposizione alla proposta contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge Monni è del tutto inconciliabile con lo spirito e con la lettera dell'articolo 35 della Costituzione.

La « tutela del lavoro » in esso prevista e che altro non è che se non la giusta proiezione della norma fondamentale « L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro » è iniquamente smentita e negata dai motivi sopra accennati.

È inconcepibile che proprio nel Parlamento si senta affermare che può dedicarsi ad altre attività e a diverso lavoro chi una attività ed un lavoro aveva scelto dedicando ad essi le sue sostanze ed i suoi sforzi. Dire che l'espropriato, privato della azienda e del lavoro riceve — o purtroppo riceverà non si sa bene quando — una indennità e che perciò non ha diritto ad altro, significa dimenticare che l'indennizzo non tiene alcun conto del diritto al lavoro e del diritto della persona alla libertà di scelta del proprio lavoro. Non si tratta soltanto di dare all'espropriato il corrispettivo di un bene materiale (un'area, un terreno, una costruzione); la più grave conseguenza dell'esproprio è la privazione del lavoro e l'impossibilità che, in piccoli centri come quelli delle aziende elettriche minori, i titolari di esse possano acquistare nuove capacità e conoscenze, perseguire nuove iniziative aleatorie, tentare altre dubbie e oscure vie di impiego. È questa impossibilità che ha determinato situazioni d'estremo disagio e di disperazione. I proponenti sono in possesso di numerosi appelli e proteste che invocano non solo giustizia ma anche pietà.

Gli aspetti costituzionali e giuridici del problema si impongono alla considerazione dell'Enel e del Governo e non possono essere ignorati o nascosti dietro pretestuosi e assurdi e infondati motivi di diniego.

Oltre tutto è rilevabile che non si spiega perchè l'Enel che ha assorbito abbondantemente tutto il personale dirigente, tutta la maestranza e tutti i dipendenti delle grandi e medie imprese espropriate, l'Enel che per mere esigenze politiche ha assorbito la Carbosarda e altre aziende che nulla hanno in comune con i suoi fini, l'Enel che ha messo sul lastrico i titolari e dirigenti delle aziende minori, esperti della materia, sostituendoli con commissari improvvisati e sprovveduti, non si sia minimamente preoccupato della tristissima condizione in cui metteva i titolari espropriati, titolari che, in tutta Italia non superavano il numero di 400 unità.

Pertanto con gli articoli 2 e 3 di questo disegno di legge si vuole porre un rimedio almeno parziale all'esigenza che, in uno stato di diritto vigile e serio, non deve essere misconosciuta.

Al fine di facilitare la soluzione non si stabilisce, come già nell'articolo 2 del disegno di legge Monni ed altri (n. 799), che i titolari possono chiedere all'Enel la concessione dell'*esercizio delle attività* svolte fino all'esproprio, ma si vuole che gli stessi titolari (o colui che li sostituiva nella gestione) possano chiedere e ottenere la concessione del *servizio di distribuzione*, senza obbligo per l'Enel (articolo 3) di spese per il pagamento di contributi assicurativi per il riscatto dell'anzianità minima necessaria per la pensione.

È il meno che si può chiedere per eliminare la grave ingiustizia e perciò si ha fiducia che il Senato vorrà approvare questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per le aziende nazionalizzate tenute alla formazione del bilancio a sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, la cui produzione non superi i 15 milioni di Kwh e per le cooperative di produzione e distribuzione la valutazione dell'indennizzo è effettuata coi criteri di cui al punto IV dell'articolo 5 della legge istitutiva dell'Enel. Le disposizioni, già emanate in contrasto col presente articolo sono abrogate.

Art. 2.

I titolari delle aziende e delle cooperative di cui al precedente articolo possono chiedere all'Enel la concessione del servizio di distribuzione. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Ministero dell'industria, commercio e artigianato provvederà ad emanare un capitolato generale per la concessione di cui sopra.

I titolari che intendano avvalersi di queste disposizioni dovranno farne richiesta entro sei mesi dalla pubblicazione del capitolato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La concessione del servizio di distribuzione avrà la durata di 5 anni rinnovabile ogni quinquennio.

L'Enel potrà revocare la concessione con preavviso di un anno quando la zona in cui essa è esercitata venga compresa in un piano di sistemazione generale. In tal caso i titolari avranno titolo di preferenza nelle assunzioni in mansioni adeguate alla attività prestata senza i limiti di età stabiliti per i concorsi.

Art. 3.

I titolari che venissero assunti a norma del precedente articolo, dovranno provvedere a proprie spese al pagamento dei contributi necessari per il riscatto dell'anzianità minima necessaria per avere diritto al godimento del trattamento di quiescenza allo scadere del limite di età pensionabile.